REGOLAMENTO (CE) N. 44/98 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1998

che fissa l'elenco per il 1998 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 9 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (²), modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 (³), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 894/97, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) dello stesso paragrafo, con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle risorse della pesca previste dal regolamento (CE) n. 894/97

o dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (*) o adottate conformemente a tali regolamenti;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3554/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 894/97 ad usare, nel 1998, reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri nelle zone di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1. (') GU L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (') GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.